

Milano, 16/12/2022

Oggetto: Comunicazioni alla clientela

Gentile cliente,
riportiamo a seguire alcune comunicazioni di rilievo, relative ai temi sotto riportati:

- 1. INTRODUZIONE DEL NUOVO MODELLO DI ADEGUATEZZA – VARIAZIONI DEI REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO SEI-SEI VERSIONE PRIVATE**
- 2. PROPOSTE DI MODIFICHE UNILATERALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DI COLLOCAMENTO E DI DISTRIBUZIONE ("CONTRATTO")**

* * *

1. INTRODUZIONE DEL NUOVO MODELLO DI ADEGUATEZZA – VARIAZIONI DEI REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO SEI-SEI VERSIONE PRIVATE

A partire dal prossimo **25 febbraio 2023** (nel seguito anche la "Data di Efficacia") Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (in forma abbreviata Fideuram S.p.A., nel seguito anche "Fideuram" o "Banca") adotterà progressivamente, in un'ottica di evoluzione del servizio di consulenza in materia di investimenti, un nuovo modello di valutazione dell'adeguatezza.

Tale nuovo modello – che garantirà la continuità in relazione all'attività prestata e al relativo livello di servizio – comporterà, in particolare:

- ✓ un nuovo processo di profilatura, attraverso la revisione del relativo questionario che prevede una nuova nomenclatura dei profili di esperienza e conoscenza:

Conoscenza ed Esperienza (attuale profilatura)	Conoscenza ed Esperienza (nuova profilatura)
1 - minima	0 - minima
2 - bassa	1 - bassa
3 - media	2 - medio bassa
4 - alta	3 - medio alta
5 - molto alta	4 - alta

- ✓ la riduzione del numero di profili finanziari da 5 a 4 e la contestuale riconduzione di quelli attualmente attribuiti ai profili previsti dal nuovo modello. Con l'occasione, tenuto conto dell'evoluzione dello scenario di mercato e delle nuove metodologie adottate dalla Banca per misurare i rischi dei prodotti finanziari, sono state revisionate le soglie di rischio (Valore a Rischio o VaR)¹ associate a ciascun profilo finanziario e utilizzate per la valutazione di adeguatezza e per la verifica periodica del portafoglio rispetto alla Sua propensione al rischio.

¹ Il VaR è una misura statistica adottata dalla Banca per quantificare la massima perdita potenziale, espressa in percentuale, rispetto al controvalore rispettivamente del singolo prodotto finanziario, del servizio di investimento gestione di portafogli o del portafoglio, che i medesimi possono subire con una probabilità del 95%, nell'arco temporale di tre mesi.

A seguito dell'introduzione del nuovo modello i livelli massimi di VaR e i relativi profili di rischio saranno i seguenti:

Profilo di Rischio (attuale profilatura)	Livello di rischio (VaR) associato		Profilo di Rischio (nuova profilatura)	Livello di rischio (VaR) dal 25/02/2023
Prudente	2%		Conservativo	5,40%
Moderato	4,50%		Moderato	9,50%
Equilibrato	9,50%		Dinamico	17,70%
Dinamico	15,50%		Attivo	35,50%
Aggressivo	27%			

Le descrizioni dei nuovi profili di rischio sono le seguenti:

- Conservativo: persegue un obiettivo di rendimento finalizzato al mantenimento del valore reale degli investimenti. A tal fine, intende assumere un rischio minimo e manifesta un'elevata avversione alle perdite;
- Moderato: persegue un obiettivo di rendimento finalizzato ad una crescita contenuta del valore reale degli investimenti. A tal fine, intende assumere un rischio limitato e manifesta un'avversione alle perdite moderata;
- Dinamico: persegue un obiettivo di rendimento finalizzato ad una crescita importante del valore reale degli investimenti. A tal fine, intende assumere un rischio significativo e manifesta un'avversione alle perdite limitata;
- Attivo: persegue un obiettivo di rendimento finalizzato ad una crescita molto elevata del valore reale degli investimenti. A tal fine, intende assumere un rischio rilevante e manifesta un'avversione alle perdite trascurabile.

Si segnala a tal proposito che – a differenza di quanto previsto nel precedente modello di profilatura – il cliente non può scegliere un profilo di rischio diverso da quello risultante all'esito delle risposte fornite al questionario di profilatura, fermo il diritto di chiedere la riprofilatura, mediante nuovo questionario;

✓ la ridefinizione degli indicatori di adeguatezza e l'adozione di nuove logiche sottostanti agli indicatori già esistenti. Si prevede, a tal proposito:

- l'aggiornamento della metodologia di calcolo del Rischio Mercato (VaR) con l'integrazione della componente di Rischio Credito;
- l'introduzione del controllo di "Concentrazione valutaria", che prevede limiti di concentrazione per azioni, obbligazioni e certificati denominati in valute diverse dall'Euro;
- la sostituzione dell'obiettivo di investimento denominato "Liquidità/Liquidabilità" con i seguenti obiettivi di investimento che il cliente è chiamato a dichiarare in sede di somministrazione del questionario di profilatura:
 - "Spesa", intesa come l'importo minimo che il cliente desidera destinare alle spese correnti;
 - "Riserva", intesa come l'importo minimo che il cliente desidera mantenere in liquidità o investire a breve termine per affrontare spese impreviste o importanti pianificate entro un orizzonte temporale inferiore a 2 anni. La Riserva consente di affrontare:
 - in via precauzionale, le spese impreviste;
 - le spese importanti, previste entro un orizzonte temporale inferiore a 2 anni;
 - "Investimento di lungo periodo", inteso come la percentuale massima di patrimonio che il cliente è disposto ad investire in prodotti di lungo periodo, ossia con orizzonte temporale superiore a 5 anni.

In merito a quanto sopra indichiamo nel seguito le logiche di definizione di tali obiettivi di investimento che saranno utilizzate dal modello di adeguatezza in attesa dell'aggiornamento del questionario di profilatura:

- l'importo di Spesa sarà pari a 1.500 €²;
- l'importo di Riserva sarà pari a:
 - 0 € per i clienti che, nel questionario attuale, abbiano dichiarato di detenere patrimonio presso intermediari terzi e
 - 3.000 €³ in tutti gli altri casi;
- la percentuale relativa all'Investimento di lungo periodo sarà individuata sulla base delle risposte rilasciate nell'attuale questionario di profilatura alla domanda relativa alla ripartizione del patrimonio per orizzonti temporali, sommando le percentuali indicate per gli orizzonti di medio/lungo e lungo periodo, nonché la percentuale al 50% dell'orizzonte del medio periodo;

² Soglia minima prevista dal nuovo questionario.

³ Soglia minima prevista dal nuovo questionario in assenza della dichiarazione relativa alla presenza di patrimonio presso intermediari terzi.

- ✓ l'introduzione di una domanda nel questionario di profilatura che consente di indicare la percentuale minima di portafoglio da destinare a investimenti volti a soddisfare le preferenze di sostenibilità. Tale indicazione sarà utilizzata ai fini dell'applicazione del relativo controllo di coerenza. In attesa di detta indicazione, per i clienti che abbiano già manifestato le proprie preferenze di sostenibilità, sarà assegnata una percentuale pari al 75%.
- ✓ la semplificazione della metodologia di verifica dell'adeguatezza dedicata alla clientela professionale, per la quale si considerano accertate l'elevata conoscenza ed esperienza e la patrimonialità. In particolare, alla clientela professionale non verranno applicati i seguenti controlli di adeguatezza:
 - Concentrazione emittenti;
 - Concentrazione valutaria;
 - Concentrazione prodotti complessi;
 - Vendibilità;
 - Frequenza;
 - Capacità di Sopportare le Perdite (limitatamente alla sola clientela professionale di diritto).

Le segnaliamo infine che a seguito dell'adozione del nuovo modello di valutazione dell'adeguatezza non sarà possibile, fino a diversa comunicazione, adottare la modalità di pagamento denominata "girofondi" (liquidazione di un prodotto/servizio con contestuale diretto investimento del relativo controvalore in un nuovo prodotto/servizio), attualmente prevista per le società controllate da Fideuram.

Per approfondimenti e maggiori informazioni in merito al nuovo modello di adeguatezza si fa rinvio al documento "Criteri adottati da Fideuram S.p.A. per la valutazione di adeguatezza degli investimenti" disponibile nella medesima sezione del sito internet della Banca in cui è pubblicata la presente comunicazione.

* * *

La informiamo inoltre che la Banca, a partire dal 1° aprile 2023, al fine di rafforzare i presidi di tutela della clientela ed assicurare l'idoneità delle soluzioni proposte, ha individuato ulteriori requisiti per l'adesione ai servizi di consulenza evoluta Sei-Sei versione Private. È previsto in particolare che, a decorrere dalla suddetta data, detti servizi – oltre ad essere condizionati alla sussistenza di un Profilo Finanziario idoneo alla ricezione del servizio di consulenza – siano erogabili unicamente a clienti dotati di un livello di esperienza e conoscenza compatibile con la natura e con le peculiarità del servizio.

* * *

2. PROPOSTE DI MODIFICHE UNILATERALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DI COLLOCAMENTO E DI DISTRIBUZIONE ("CONTRATTO")

A fronte delle novità illustrate nel precedente paragrafo, si rende necessario apportare le seguenti modifiche al Contratto, nel rispetto di quanto previsto nel relativo articolo 8, ivi compreso il diritto del cliente di recedere, senza alcuna spesa o corrispettivo, entro 60 giorni dalla ricezione della presente comunicazione. In particolare:

- A. **con decorrenza 25 febbraio 2023** la definizione di "Portafoglio" riportata nelle "DICHIARAZIONI E FIRMA DELL'INTESTATARIO" e richiamata nelle norme del Contratto dovrà intendersi sostituita con la seguente: *"l'insieme dei contratti, anche diversi dai Prodotti Finanziari, di cui il Cliente risulti primo intestatario presso Fideuram S.p.A., ivi compresi i saldi contabili (al netto dell'importo dichiarato dal Cliente a copertura delle spese correnti per importi superiori ad € 10.000) e i titoli presenti sui conti correnti/depositi amministrati, con esclusione dei contratti in strumenti derivati (anche se quotati) e dei contratti/prodotti di cui non disponga delle informazioni tecniche necessarie alla valutazione del rischio";*
- B. **con decorrenza 1° aprile 2023** sono apportate le modifiche di seguito evidenziate negli articoli 17 ("Contenuto del Servizio Sei / Servizio Sei versione Private"), 19 ("Attivazione, disattivazione e sospensione del Servizio Sei / Servizio Sei versione Private") e 22 ("Corrispettivi del servizio"):
 - Articolo 17: viene modificato come segue il comma 6 (vedi parti evidenziate)

6. Il Servizio Sei può essere erogato solo nei confronti della clientela che abbia un patrimonio complessivo investito o detenuto presso Fideuram S.p.A. (RFA) pari almeno ad € 25.000. Il Servizio Sei versione Private è invece riservato alla clientela con RFA di importo pari o superiore ad € 2.500.000 ed offre al Cliente informazioni di maggiore dettaglio nella reportistica trimestrale e un servizio di Customer Care dedicato. Ai clienti che abbiano aderito al Servizio Sei versione Private, inoltre, la Banca può riservare in via esclusiva una parte dei servizi aggiuntivi di cui al precedente comma, ovvero specifiche agevolazioni mediante la sottoscrizione di appositi moduli, alle condizioni e secondo le modalità ivi descritte.

Per usufruire del Servizio Sei-Sei versione Private è inoltre necessario che il Cliente, oltre ad avere un Profilo Finanziario idoneo alla ricezione del servizio di consulenza, disponga - a decorrere dal 1° aprile 2023 – di un livello di esperienza e conoscenza compatibile, in base ai parametri di riferimento della Banca, con la natura e con le peculiarità del servizio.

In assenza dei requisiti di cui al primo ed al terzo paragrafo del presente comma il servizio è sospeso, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche dettagliate nell'art. 19, comma 6.

- Articolo 19: vengono modificati come segue i commi 1 e 6, nonché aggiunto un nuovo comma (vedi parti evidenziate)

1. A seguito della ricezione da parte della Banca del modulo di adesione al Servizio Sei o del modulo di adesione al Servizio Sei versione Private, la Banca – previa verifica dei requisiti indicati all'art. 17, comma 6 – provvede a processare le informazioni acquisite e ad attivare non appena possibile il Servizio Sei o il Servizio Sei versione Private prescelto dal Cliente.

6. Al fine di assicurare il rispetto del requisito previsto nel primo paragrafo dell'art. 17, comma 6 per il Servizio Sei, la Banca, alla chiusura di ciascun trimestre, verifica la RFA del Cliente, calcolandola come media delle rilevazioni del valore di RFA alla fine di ogni mese del trimestre di riferimento. Nel caso in cui la RFA risulti inferiore ad € 25.000 sospende l'erogazione del servizio per l'intero trimestre successivo. Il servizio tornerà ad essere erogato dalla Banca solo a partire dal trimestre successivo a quello in cui la stessa Banca abbia verificato il superamento della soglia di RFA, come sopra determinata.

7. A decorrere da 1° aprile 2023, al fine di assicurare il rispetto del requisito previsto, per il Servizio Sei-Sei versione Private, nel terzo paragrafo dell'art. 17, comma 6, la Banca, alla chiusura di ciascun trimestre (a partire dal 30 giugno 2023) verifica il livello di esperienza e conoscenza del Cliente. Laddove, ad esito di tale verifica, la Banca riscontri che il livello di esperienza e conoscenza non è compatibile - in base ai parametri di riferimento adottati dalla Banca stessa - con la natura e con le peculiarità del servizio prescelto, ne sospende l'erogazione per l'intero trimestre successivo. Il servizio tornerà ad essere erogato dalla Banca solo a partire dal trimestre successivo a quello in cui la stessa Banca abbia verificato la sussistenza del requisito sopra descritto.

- Articolo 22: viene modificato come segue il comma 6 (vedi parti evidenziate)

6. La commissione periodica di cui al precedente comma 1, lettera b) non è dovuta:

a) con riferimento a ciascun trimestre in cui:

- per il Servizio Sei non risulti superata la soglia di RFA (€ 25.000) prevista nell'art. 17, comma 6 – primo periodo;
- per il Servizio Sei-Sei versione Private non risulti superato il requisito di esperienza e conoscenza previsto nell' art. 17 comma 6 – terzo periodo;

b) nel caso in cui sul Portafoglio del Cliente non vengano effettuate operazioni di investimento/disinvestimento per un intero anno solare.

Nelle ipotesi di cui sopra la commissione periodica sarà nuovamente applicata dalla Banca, con le modalità disciplinate nel presente articolo:

- nei casi di cui alla lettera a), a decorrere dal trimestre successivo a quello in cui risulti accertata la sussistenza dei requisiti dettagliati nell'art. 17, comma 6;
- nel caso di cui alla lettera b), a decorrere dalla data di disposizione della prima operazione di investimento/disinvestimento effettuata sul Portafoglio del Cliente, in connessione con il servizio di consulenza prestato dalla Banca.

In caso di Profilo Finanziario che risulti non idoneo alla ricezione del servizio di consulenza per una parte del trimestre di riferimento, la commissione periodica sarà applicata unicamente al periodo del trimestre in cui risulti accertata l'idoneità del Profilo Finanziario.

* * *

Le ricordiamo inoltre che, all'interno del Rendiconto di consulenza con cui la Banca la informa periodicamente sulla composizione del suo Portafoglio detenuto presso la stessa Banca, nonché sulla coerenza tra il profilo finanziario attribuito ed il livello di rischio del suo Portafoglio, può trovare alcune definizioni utili ad una migliore comprensione dei termini tecnici utilizzati in questa comunicazione.

Per ogni ulteriore informazione di cui avesse bisogno, la invitiamo a contattare il suo private banker⁴ o il Servizio Clienti, a sua disposizione al numero verde 800.099.300, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 21.00, e il sabato e la domenica, dalle 8.30 alle 19.00.

Cogliamo l'occasione per porgerle i nostri più cordiali saluti.



Tommaso Corcos
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Fideuram S.p.A.

⁴ Il private banker è un professionista della consulenza finanziaria, previdenziale e assicurativa iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari.